



REGOLAMENTO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PROFESSORI E RICERCATORI

Articolo 1 -- Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari a carico di professori e ricercatori universitari, per comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e tali da ledere la dignità e la credibilità della funzione di docente e l'immagine pubblica dell'Istituzione universitaria. Stabilisce inoltre modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari, nonché i modi di costituzione e di funzionamento del Collegio di disciplina. Definisce, infine, le modalità di deferimento al Collegio di disciplina delle violazioni al Codice etico dell'Ateneo che ricadano sotto la competenza del Collegio stesso ai sensi dell'art. 2 comma 4 l. n. 240 del 2010.

Articolo 2 -- Sanzioni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 comma 2 l. n. 240 del 2010, dell'art. 1 l. n. 424 del 1966, dell'art. 12, comma 1 l. n. 311 del 1958 e dell'art. 87 e ss. R.d. n. 1592 del 1933, le sanzioni irrogabili al personale docente sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
- c) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.

2. Esse sono graduate in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza delle violazioni, tenendo conto della eventuale reiterazione di comportamenti in contrasto con i doveri istituzionali, comunque accertata in uno o più procedimenti disciplinari.

3. Le sanzioni sono graduate altresì in relazione:

- al grado di disservizio o di lesione della dignità e della credibilità della funzione docente (ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera d, del Testo Unico);
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla funzione esercitata.

Articolo 3 -- Condotte sanzionabili

1. Le sanzioni sopra indicate si applicano per le ipotesi previste all'art. 89 R.d. n. 1592 del 1933 e alle violazioni del Codice Etico di Ateneo che ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina.

2. Sono sanzionabili con la censura i casi meno gravi di mancanza ai doveri d'ufficio, di condotta irregolare o contrastante con la dignità e la credibilità della funzione docente.

3. Sono sanzionabili con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un massimo di un anno le condotte di "-grave insubordinazione-" rispetto ai doveri d'ufficio, tali da recare pregiudizio, alla comunità accademica, ad altri docenti, a studenti o al personale tecnico-amministrativo, anche attraverso atti abusivi, vessatori o comunque tali da ledere in misura rilevante la dignità e la credibilità della funzione docente.

4. La durata della sospensione è graduata in relazione alla gravità della violazione disciplinare. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno comporta, oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione connessa all'insegnamento, nonché la perdita dell'anzianità di servizio per il periodo di sospensione.

5. Per il docente che sia incorso nella sanzione della sospensione è disposta, quale sanzione accessoria, l'interdizione da incarichi istituzionali universitari, sia elettivi, sia derivanti da nomine di



competenza del Rettore. Il Collegio di disciplina, che decide la sanzione, può graduare il periodo di interdizione fino ad un massimo di dieci anni.

6. La sanzione della destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni è disposta per i comportamenti di più grave insubordinazione rispetto ai doveri d'ufficio, che irrimediabilmente abbiano leso la dignità e la credibilità della funzione docente, recando danno o pregiudizio ai colleghi o agli studenti, o al personale non docente, e comunque all'Istituzione universitaria.

7. Qualora le responsabilità per le violazioni disciplinari e per le violazioni del Codice etico che ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina riguardino docenti a contratto, esse danno luogo, a seconda della gravità ed in base alle procedure previste dal presente Regolamento, alla sanzione della censura, al mancato rinnovo del contratto o alla sua risoluzione per giusta causa.

Articolo 4 -- Avvio del procedimento disciplinare

1. Il Rettore (o il Suo delegato) promuove l'azione disciplinare, qualora ravvisi nei fatti di cui è venuto a conoscenza elementi di rilevanza tale da ipotizzare una responsabilità disciplinare, anche derivante da violazione del Codice Etico che ricadano nella competenza del Collegio di disciplina.

2. Il procedimento disciplinare viene avviato sulla base di segnalazioni o esposti in forma scritta, di provvedimenti giudiziari, di segnalazioni inviate dal Presidente della Commissione Etica, o di notizie comunque acquisite, relative a comportamenti sanzionabili.

3. Avuta notizia dei fatti, il Rettore (o il Suo delegato) dà avvio al procedimento disciplinare mediante:

- a) iniziale contestazione scritta dei fatti all'interessato, fissando un termine di dieci giorni di calendario per la ricezione delle controdeduzioni (il termine si intende rispettato anche attraverso l'inoltro a mezzo fax o posta elettronica certificata);

- b) audizione dell'interessato, su sua richiesta, o se il Rettore (o il Suo delegato) lo ritenga necessario
- c) acquisizione eventuale di prove testimoniali e/o documentali.

4. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, sulla base delle acquisizioni ottenute, il Rettore (o il Suo delegato) può:

- a) escludere l'esistenza di una responsabilità disciplinare e dichiarare chiuso il procedimento;

- b) irrogare, con provvedimento motivato, la sanzione della censura;

- c) qualora ritenga che l'addebito disciplinare possa dar luogo ad una sanzione più grave della censura, inviare gli atti al Collegio di disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. II.10 dello Statuto, con una proposta motivata di sanzione e dando contestualmente avviso scritto della propria decisione all'inculpato.

Articolo 5 -- Il Collegio di disciplina. Funzioni, composizione, durata del mandato, casi di astensione

1. Ai sensi dell'articolo II.10 dello Statuto, il Collegio di disciplina è competente per tutti i procedimenti disciplinari relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, in ordine a fatti che possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 2 del presente Regolamento.

2. Il Collegio è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, tutti in servizio ed in regime di tempo pieno.

3. Il Collegio, ai sensi dell'art. II.10 comma 2 Statuto, opera nel rispetto del contraddittorio secondo il principio del giudizio fra pari. In particolare:

- a) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un professore di I fascia o un docente a contratto, la composizione dell'Organo è ristretta alla sola componente dei professori ordinari;

- b) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un professore di II fascia, la composizione è ristretta alla componente dei professori ordinari e associati;



- c) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un ricercatore a tempo indeterminato o determinato, la composizione dell'Organo è estesa a tutti i componenti.
4. La prima convocazione del Collegio, dopo la nomina dei componenti, spetta al professore ordinario più anziano in ruolo. Nella prima riunione è eletto il Presidente del Collegio, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti. Questi designa un vice-presidente che, in caso di impedimento del Presidente o su delega circostanziata di quest'ultimo, lo sostituisce negli atti di sua competenza.
5. Il Presidente rappresenta il Collegio di disciplina; a lui spetta convocare le riunioni ed organizzarne i lavori; la convocazione è inviata ai componenti con ogni mezzo utile ad assicurarne la piena conoscenza, almeno cinque giorni prima della riunione, salvi i casi eccezionali di convocazione d'urgenza disposti dal Presidente.
6. *Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; l'astensione dal voto è ammessa solo se motivata per iscritto.*
7. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di tre anni ed è consecutivamente rinnovabile una sola volta.
8. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
9. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione al procedimento disciplinare nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
10. Qualora l'astensione o l'impedimento personale di un componente comporti l'impossibilità di funzionamento del Collegio, il Senato accademico, convocato d'urgenza, designa un componente supplente per quel determinato procedimento. La designazione del componente supplente ricade nelle ipotesi di sospensione di cui all'art. 6 comma 12.
11. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o dal professore ordinario più anziano.

Articolo 6 -- Attività del Collegio di disciplina

1. Ricevuta la proposta motivata di sanzione da parte del Rettore (o del Suo delegato), corredata dai relativi atti, il Presidente del Collegio avvia le attività istruttorie di accertamento e di verifica in ordine all'addebito disciplinare, con il supporto del competente Settore Affari Legali, disponendo, se necessario, perizie di esperti, ai fini dello svolgimento di specifiche indagini.
2. Dell'inizio delle attività del Collegio va data tempestiva comunicazione scritta all'incoltato. Fermo restando il contenuto della contestazione scritta di cui all'art. 4 comma 3 lett. a) del presente Regolamento, il Rettore (o il Suo delegato) può integrare gli atti del procedimento con elementi di prova fino alla data dell'audizione di cui al comma successivo. Dell'integrazione e del suo contenuto va data tempestiva comunicazione scritta all'incoltato.
3. Nel corso delle attività del Collegio sono previste l'audizione del Rettore (o del Suo Delegato) nonché l'escussione dell'incoltato e di eventuali testimoni. L'incoltato ha il diritto di essere sentito; può essere assistito da un difensore di fiducia; può presentare al Collegio controdeduzioni scritte relative all'addebito o memorie scritte.
4. Il Presidente del Collegio dispone la convocazione dell'incoltato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata o di altro mezzo a ricezione certa.
5. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta, il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.
6. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività istruttoria e, di regola e fatte salve le ipotesi di sospensione di cui al presente Regolamento e di quelle previste dallo Statuto, adotta la propria decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'incoltato e alla sanzione da irrogare entro trenta giorni dalla ricezione della proposta motivata di sanzione.



7. Il Collegio può deliberare, motivandolo, il proscioglimento dell'incolpato. Se il Collegio ritiene che vi siano state violazioni del Codice Etico, che non ricadano nella propria competenza, il Presidente invia gli atti alla Commissione Etica, dando contestualmente al Rettore (o il Suo delegato) comunicazione scritta di tale invio.
8. Dell'istruttoria svolta e di tutte le attività del Collegio è redatto processo verbale.
9. Il Presidente dà notizia scritta all'incolpato della decisione adottata dal Collegio e, contestualmente, la trasmette al Consiglio di amministrazione.
10. Il Consiglio di amministrazione, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della decisione del Collegio di disciplina e conformemente alla decisione di quest'ultimo, irroga la sanzione o dispone il proscioglimento dell'incolpato. Il provvedimento è assunto dal Consiglio di Amministrazione in composizione ristretta al solo personale docente e ricercatore.
11. Qualora la deliberazione del Consiglio di amministrazione non intervenga entro il termine di 180 giorni dalla ricezione della decisione del Collegio di disciplina il procedimento si estingue.
12. I termini previsti per il procedimento dinanzi al Collegio di disciplina e per la deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente sono sospesi durante le operazioni di costituzione e rinnovo di questi organi, finché essi non riprendano il loro regolare funzionamento.

Articolo 7 -- Decadenza

1. I componenti del Collegio di disciplina decadono dalla titolarità dell'incarico, con delibera del Senato Accademico, ove siano stati assenti ingiustificatamente, per tre volte, anche non consecutive, con pregiudizio per la funzionalità del Collegio.
2. La decadenza di un componente può essere disposta in via cautelare, qualora a suo carico vi sia stata la segnalazione di fatti di rilievo disciplinare. In questo caso, l'adozione della misura cautelare e l'intera attività istruttoria sono di competenza del Collegio (senza la partecipazione del componente a cui la segnalazione si riferisce). Il Collegio trasmette la propria deliberazione conclusiva e gli atti del procedimento al Consiglio di Amministrazione, che provvede ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 8 -- Deroga

1. In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, ogni segnalazione relativa ad ipotesi di addebito a carico del Rettore pro tempore (o il Suo delegato) viene inviata al Senato accademico, che dispone in merito, eventualmente investendo il Collegio di disciplina.

Articolo 9 -- Sospensione cautelare nel procedimento disciplinare

Il docente sottoposto a procedimento disciplinare può essere sospeso in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio su richiesta del Rettore (o il Suo delegato), per decisione del Collegio di disciplina e con provvedimento conforme del Consiglio di amministrazione, adottato in via d'urgenza. La sospensione cautelare è motivata dalla particolare gravità dei fatti contestati e dall'esigenza di tutelare la credibilità e l'immagine pubblica dell'Istituzione universitaria.

Articolo 10 -- Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
2. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, il Collegio di disciplina, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.



3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione nei confronti del docente.

4. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, il Collegio di disciplina, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

5. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, il Collegio di disciplina riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.

6. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione della destituzione, mentre ne è stata applicata una diversa.

7. Nei casi di cui ai commi precedenti il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'Ateneo, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura da parte del docente. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto dal presente regolamento, con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso.

8. Ai fini della propria decisione, il Collegio di disciplina, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.

(Testo adattato dal nuovo art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001).

Articolo 11 _ Disposizioni transitorie e finali

1. Gli atti del procedimento disciplinare e le motivazioni del Collegio sono accessibili nei limiti previsti dalla vigente normativa.

2. Per tutti i procedimenti disciplinari, il Settore Affari Legali provvede alla tenuta di apposito Registro nel quale sono riportate, in ordine cronologico e progressivo, le sanzioni irrogate ed i relativi destinatari.

3. Tutti i provvedimenti disciplinari sono emanati e notificati dall'Ufficio Gestione Personale Docente ai soggetti interessati: una copia è destinata all'inserimento nel fascicolo del docente destinatario della sanzione. Una copia è trasmessa al Settore Affari Legali per l'acquisizione al Registro di cui al precedente comma.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione con Decreto Rettorale con contestuale pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.